

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII sezione civile

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

N.R.G. 15869 \2024

Codice CUI 06XQ4LK

Codice VESTANET BN7703

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott. Massimo Pignata Presidente

dott. ssa Grazia Bisogni Giudice designato

dott. Cristina Correale Giudice

pronuncia il seguente decreto.

Il Collegio,

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, consistente nel rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, basata sull'inserimento del Paese di origine dell'istante (Egitto) nella lista dei paesi di origine sicuri;

ritenuto che, allo stato, salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua definitiva decisione, appaiono sussistere gravi e circostanziate ragioni per accogliere l'istanza, in ragione del fatto che uno dei motivi sui quali l'istante ha basato la sua domanda di protezione – la renitenza alla leva ed il timore anche delle conseguenze sanzionatorie cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio – sembra idoneo ad escludere la sicurezza del paese, stando alle fonti consultate (European Asylum Support Office (EASO), COI Query: Information on military service in Egypt, 22 June 2018, available at https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_QUERY_EGYPT_84.pdf; UK Home Office: Country Policy and Information Note - Egypt: Military service, November 2019, available at: https://www.ecoi.net/en/file/local/2020901/E_Egypt_-_Military_Service_-_CPIN_-_v2.0_November_2019.pdf, che parrebbero riferire il difetto di rilevanza dell'obiezione di coscienza e la punizione per i disertori) ed appare richiedente un maggiore approfondimento istruttorio, che tenga anche conto del documento che l'istante ha indicato;

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Dispone che la cancelleria notifichi:

- 1) il presente provvedimento al ricorrente;
- 2) il presente provvedimento e l'istanza di sospensione alla controparte.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19/07/2024

Il Presidente del Collegio

Dott. Massimo Pignata